

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0211/2005

22.6.2005

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")
(COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Diana Wallis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	40
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	44
PROCEDURA	48

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")
(COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 0427)¹
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0338/2003),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A6-0211/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5

(5) Il campo di applicazione del regolamento *deve* essere *stabilito* in modo concordante con il regolamento 44/2001 e con *la convenzione di Roma del 1980*.

(5) Il campo di applicazione *e le disposizioni* del *presente* regolamento *devono* essere *stabiliti* in modo concordante con il regolamento 44/2001 *del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia*

¹ GU C.../Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

civile e commerciale e con il regolamento (CE) n. .../... sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I").

Motivazione

E' ovvio che il regolamento dovrebbe essere coerente non solo con la Convenzione di Roma del 1980, che continua a valere visto che la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento, ma anche con il nuovo regolamento che emergerà dal progetto Roma I.

Emendamento 2
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) L'intento di mantenere la coerenza del diritto comunitario impone di lasciare impregiudicate dal presente regolamento le disposizioni relative alla legge applicabile o aventi un'incidenza sulla legge applicabile, che figurano negli strumenti di diritto derivato diversi dal regolamento proposto, quali le norme di conflitto di leggi relative a materie particolari, le leggi di polizia di origine comunitaria e i principi giuridici fondamentali del mercato interno. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe favorire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi.

Motivazione

Il presente emendamento, che si basa sulla formulazione del considerando 19 del testo, andrebbe letto unitamente all'emendamento all'articolo 1 (Campo di applicazione, che dovrebbe leggersi "Campo di applicazione sostanziale"). E' indispensabile che le disposizioni del presente regolamento non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

Emendamento 3
Considerando 7

(7) Se il principio della *lex loci delicti* commissi rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati

(7) E' necessario disporre di norme di conflitto che siano quanto più uniformi possibile fra gli Stati membri al fine di ridurre al minimo l'incertezza del diritto.

membri, questo principio viene applicato in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. Questo stato di cose genera incertezza giuridica.

L'esigenza della certezza del diritto deve, tuttavia, essere sempre subordinata all'esigenza preminente di rendere giustizia nei singoli casi e, di conseguenza, i tribunali devono poter esercitare la capacità discrezionale. Inoltre, è necessario rispettare le intenzioni delle parti qualora abbiano compiuto la scelta esplicita in merito alla legge applicabile ad un problema di illecito o qualora tale scelta possa essere ragionevolmente evinta dal tribunale.

Motivazione

La scelta della lex loci delicti commissi come soluzione di base ha i propri vantaggi, ma occorre integrare una maggiore flessibilità nelle norme, in modo da consentire ai tribunali di rendere giustizia nei singoli casi. Inoltre, è importante rispettare l'autonomia delle parti.

Emendamento 4 Considerando 8

(8) La norma uniforme deve migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento col paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci commissi) assicura un giusto equilibrio fra gli interessi del responsabile del danno e quelli della persona lesa e corrisponde alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.

(8) Il presente regolamento dovrebbe migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Esso dovrebbe inoltre soddisfare le legittime aspettative delle parti consentendo ai tribunali di adottare un approccio alla questione della legge applicabile in una determinata controversia che soddisfi le esigenze degli scambi e delle transazioni internazionali in una comunità di paesi senza frontiere interne.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7. Inoltre, non è chiaro cosa sia la "moderna concezione del diritto della responsabilità civile". Non si ritiene infine necessario il riferimento a sistemi di responsabilità oggettiva.

Emendamento 5
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Le norme di conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento disciplinano altresì le obbligazioni basate sulla responsabilità oggettiva; le norme armonizzate sui fattori di collegamento si applicano altresì alla questione della capacità di incorrere nella responsabilità per un illecito.

Motivazione

Viste in particolare (ma non esclusivamente) le obbligazioni derivanti dagli incidenti stradali, basate sulla responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo, è importante chiarire che le norme in materia di conflitto di leggi disciplinano altresì la responsabilità oggettiva. Giova altresì chiarire che le norme armonizzate sui fattori di collegamento si applicano alla questione della capacità di incorrere nella responsabilità per un illecito.

Emendamento 6
Considerando 9

(9) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole tra i contrapposti interessi. **soppresso**

Motivazione

Il considerando è superfluo, alla luce del nuovo approccio adottato in questa sede.

Emendamento 7
Considerando 10

(10) In materia di responsabilità per prodotti difettosi, la norma di conflitto deve rispondere ai seguenti obiettivi: la giusta ripartizione dei rischi connaturati ad una società moderna caratterizzata da un alto livello tecnico, la protezione della salute dei consumatori, l'impulso all'innovazione, la garanzia di una **soppresso**

concorrenza non falsata e l'agevolazione degli scambi commerciali. Il collegamento con la legge della residenza abituale della parte lesa, integrato con una clausola di prevedibilità, rappresenta una soluzione equilibrata con riferimento a tali obiettivi.

Motivazione

Si ritiene che le norme generali possano rispondere perfettamente ai casi di responsabilità per prodotti difettosi.

Emendamento 8
Considerando 11

(11) In materia di concorrenza sleale, la norma di conflitto deve proteggere i concorrenti, i consumatori e il pubblico in generale, oltre a garantire il corretto funzionamento dell'economia di mercato. Il collegamento con la legge del mercato interessato dai fatti di concorrenza sleale permette di realizzare questo obiettivo, fatti salvi casi particolari che giustificano il ricorso ad altre norme. **soppresso**

Motivazione

Si ritiene che le norme generali possano rispondere perfettamente ai casi di concorrenza sleale. Inoltre, non è chiaro che cosa si intenda con l'espressione "in materia di concorrenza sleale". Qualora si dovesse considerare imperativo disporre di una norma specifica "in materia di concorrenza sleale", occorrerebbe inserire una clausola definitoria.

Emendamento 9
Considerando 12

(12) Tenuto conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la norma di conflitto deve rispecchiare un ragionevole equilibrio in materia di violazioni della vita privata o dei diritti della personalità. Il rispetto dei principi fondamentali in

(12) E' necessaria una norma specifica per le violazioni della vita privata o dei diritti della personalità, a causa soprattutto del ruolo svolto dai mezzi d'informazione nella società e al fine di tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee¹. In particolare, si può ritenere che esista un collegamento manifestamente più stretto con un

vigore negli Stati membri in materia di libertà di stampa deve essere garantito da una specifica clausola di salvaguardia.

determinato paese, tenuto conto di fattori come il paese cui la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente dirette o la lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero le vendite o i dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o sui dati di ascolto. Analoghe considerazioni dovrebbero applicarsi per quanto riguarda la pubblicazione in Internet.

¹ Causa C-68/93 Fiona Shevill e altri [1995] Racc. I-415.

Motivazione

Cfr. la motivazione del primo emendamento all'articolo 6.

Emendamento 10 Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) In un mondo della comunicazione che opera in forma sempre più continentale, le diverse espressioni del diritto della personalità e le tradizioni consolidate nell'Unione europea in materia di stampa rendono necessaria la definizione di premesse più omogenee e di norme sulla composizione di controversie. Ma proprio il carattere, che va tutelato, della libertà di stampa e la sua funzione per l'opinione pubblica consigliano di accordare priorità a media che trattino in modo responsabile i diritti della personalità, che siano disposti a istituire un "codice europeo dei media" e/o una "autorità europea per i media" a carattere auto-organizzativo, basati sul consenso e sull'autoimposizione degli obblighi, in grado di fornire alla giurisprudenza pertinente orientamenti decisionali consolidati nel tempo. Si invita la Commissione a sostenere, accompagnandole, le possibilità di tale processo, a verificarle e a formulare, in una relazione, raccomandazioni in ordine

alle azioni ulteriori che è auspicabile prevedere in futuro.

Emendamento 11

Considerando 13

(13) In materia di danni arrecati all'ambiente, l'articolo 174 del trattato - che mira ad un elevato livello di tutela e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio "chi inquina paga" - giustifica pienamente il ricorso ad un trattamento favorevole per la parte lesa.

soppresso

Motivazione

Si ritiene che le norme generali possano rispondere perfettamente ai danni arrecati all'ambiente. Inoltre, non è chiaro che cosa si intenda per "danni arrecati all'ambiente" mentre il presente regolamento dovrebbe interessarsi esclusivamente al diritto applicabile e non al diritto sostanziale in materia di responsabilità ambientale. Qualora si dovesse ritenere imperativo disporre di una norma speciale per i "danni arrecati all'ambiente", occorrerebbe inserire una clausola definitoria.

Emendamento 12

Considerando 14

(14) Riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per diritti della proprietà intellettuale si **intendono anche** il diritto d'autore, i diritti affini, il diritto sui generis alla protezione delle basi dati nonché i diritti di proprietà industriale.

(14) Riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per diritti della proprietà intellettuale si **dovrebbero intendere** il diritto d'autore **e** i diritti affini, il diritto sui generis alla protezione delle basi dati nonché i diritti di proprietà industriale.

Motivazione

Intende migliorare la terminologia.

Emendamento 13
Considerando 15

(15) Occorre *prevedere* norme *analoghe in caso di danni derivanti da fatti diversi da un illecito, quali l'arricchimento senza causa e la* gestione di affari altrui.

(15) Occorre *stabilire* norme *specifiche per la responsabilità derivante dall'arricchimento senza causa o dalla* gestione di affari altrui.

Motivazione

Occorre stabilire norme specifiche per la responsabilità extracontrattuale derivante dall'arricchimento senza causa o dalla gestione di affari altrui.

Emendamento 14
Considerando 18

(18) L'intento di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi impone che si tenga conto delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, anche se l'obbligazione extracontrattuale è disciplinata da una legge diversa.

(18) L'intento di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi impone, *se del caso*, che si tenga conto delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, anche se l'obbligazione extracontrattuale è disciplinata da una legge diversa. *Ciò non si dovrebbe applicare in presenza di violazioni del diritto della personalità e del principio della concorrenza leale.*

Motivazione

È opportuno considerare le norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel luogo, ad esempio nel caso di incidenti stradali, però non in presenza di violazioni del principio della concorrenza leale o dei diritti della personalità, poiché ci si trova regolarmente confrontati con la difficoltà di constatare quali norme di comportamento devono essere prese in considerazione.

L'indicazione della concorrenza leale può essere soppressa se viene approvato l'emendamento 9 presentato dalla relatrice.

Emendamento 15
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) La legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale

derivante da un'azione industriale, in corso o completata, dovrebbe essere la legge del paese in cui l'azione deve essere o è stata effettuata.

Motivazione

Non devono essere pregiudicati i diritti dei lavoratori di intraprendere un'azione collettiva, compresa un'azione di sciopero, garantiti dal diritto nazionale.

Emendamento 16
Considerando 18 ter (nuovo)

(18 ter) Al fine di garantire che la questione della legge applicabile sia adeguatamente esaminata dalle parti e dal tribunale, le parti dovrebbero essere tenute a informare il tribunale, nel documento che dà origine alla procedura, nonché la difesa in merito alla legge o alle leggi che, a loro parere, sono applicabili a tutte o a una parte qualsiasi della loro richiesta.

Motivazione

Questo semplice requisito garantirà che la questione della legge applicabile sia debitamente esaminata sia dalle parti che dal tribunale, contribuendo quindi a garantire la certezza del diritto.

Emendamento 17
Considerando 19

(19) L'intento di mantenere la coerenza del diritto comunitario impone di lasciare impregiudicate dal presente regolamento le disposizioni relative alla legge applicabile o aventi un'incidenza sulla legge applicabile, che figurano nei trattati o negli strumenti di diritto derivato diversi dal regolamento proposto, quali le norme di conflitto di leggi relative a materie particolari, le leggi di polizia di origine **soppresso**

comunitaria, l'eccezione di ordine pubblico comunitario o i principi fondamentali del mercato interno. Inoltre, il presente regolamento non mira - e la sua esecuzione non deve condurre - ad impedire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi.

Motivazione

Il considerando è stato modificato e rinumerato come considerando 5 bis.

Emendamento 18 Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica alle materie fiscali, doganali e amministrative.

Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. ***Solo ai fini del presente regolamento, l'arricchimento ingiusto e la gestione di affari altrui senza mandato si considerano violazioni di obbligazioni extracontrattuali.***

Esso non si applica alle materie fiscali, doganali e amministrative, ***né alla responsabilità delle amministrazioni pubbliche per gli atti o le omissioni commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.***

Motivazione

Le figure contemplate nel regolamento sono considerate, in varie legislazioni, come "quasi contratti", avendo un carattere diverso dalle obbligazioni extracontrattuali in senso stretto. Questa prima riforma ha come obiettivo l'inclusione di tali figure, evitando, tuttavia, che vengano identificate con queste ultime.

La seconda riforma implica l'esclusione della responsabilità delle amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione del regolamento, al fine di evitare che siano soggette ad un diritto estero, elemento particolarmente importante per quegli Stati membri in cui, ai fini della responsabilità, gli atti iure gestionis e iure imperio sono soggetti ad uno stesso regime.

Emendamento 19
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

b) le obbligazioni extracontrattuali derivanti dai rapporti patrimoniali tra coniugi e dalle successioni;

b) le obbligazioni extracontrattuali derivanti ***o che possono derivare*** dai rapporti patrimoniali tra coniugi, ***dai regimi patrimoniali delle relazioni considerate dalla legge applicabile a tali relazioni come aventi effetti comparabili al matrimonio*** e dalle successioni;

Motivazione

L'integrazione alla lettera b) serve a chiarire che dal campo di applicazione del regolamento sono escluse non solo le questioni derivanti dai rapporti patrimoniali tra coniugi ma anche quelle derivanti da un rapporto giuridico analogo (ad esempio una convivenza more uxorio).

Emendamento 20
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

d) ***la*** responsabilità personale ***prevista dalla legge*** dei soci e degli organi ***per i debiti*** di una società, associazione o persona giuridica, nonché la responsabilità personale ***prevista dalla legge di coloro che sono preposti al controllo dei documenti contabili;***

d) ***le obbligazioni extra-contrattuali derivanti o che rischiano di essere generate dalla*** responsabilità personale dei soci e degli organi ***per le obbligazioni*** di una società, associazione o persona giuridica, nonché la responsabilità personale ***dei revisori contabili nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili;***

Motivazione

Correzioni grammaticali, tecniche e terminologiche.

Emendamento 21
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

e) le obbligazioni extracontrattuali tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust;

e) le obbligazioni extracontrattuali tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust ***creato volontariamente;***

Motivazione

La prima parte dell'emendamento riflette la preoccupazione che si possano applicare due diversi regimi di conflitto qualora, ad esempio, un potenziale acquirente di una società avanzi rivendicazioni nei confronti dei consulenti finanziari del cedente e dei revisori contabili della società.

La seconda parte relativa ai trust è volta a garantire una maggiore coerenza con la Convenzione dell'Aia del 1985 sul riconoscimento dei trust e ad evitare difficoltà o confusione per l'utilizzo del trust in giurisdizioni di common-law quale strumento per affrontare situazioni come l'arricchimento senza causa.

Emendamento 22

Articolo 1, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) prova e procedura, fatti salvi gli articoli 16 e 17;

Motivazione

L'emendamento tiene conto del principio "lex fori" generalmente diffuso nel diritto privato internazionale, secondo cui alle questioni procedurali (comprese le prove) non si applica la legislazione che disciplina i rapporti giuridici materiali (lex causae) bensì il diritto procedurale dello Stato del giudice adito.

Emendamento 23

Articolo 1, paragrafo 2, lettera f ter) (nuova)

f ter) la responsabilità per atti di un'autorità dello Stato, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici.

Motivazione

Ai fini della chiarezza giuridica occorre escludere la responsabilità per gli atti di un'autorità dello Stato dal campo di applicazione del regolamento. Nel contesto è opportuno tener conto anche della particolarità della responsabilità amministrativa e dello Stato per gli atti dei funzionari.

Emendamento 24
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione o l'adozione di atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee che:

a) in settori specifici disciplinano i conflitti di legge in materia di obbligazioni extracontrattuali; o

b) stabiliscono norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione; o

c) ostano all'applicazione di una o più disposizioni della legge del foro o della legge designata dal presente regolamento; o

d) stabiliscono disposizioni volte a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, purché non possano essere applicate in combinato disposto con la legge designata dalle norme del diritto privato internazionale.

Motivazione

E' meglio trattare il campo di applicazione sostanziale del regolamento in un unico articolo, che delimiti chiaramente gli ambiti in cui il diritto comunitario prevale sulle norme del diritto privato internazionale. La nuova lettera d) intende contemplare gli attuali strumenti del mercato interno, come la televisione senza frontiere e le direttive sul commercio elettronico.

Emendamento 25
Sezione I, articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

Libertà di scelta

1. Le parti possono convenire, con una convenzione posteriore all'insorgere della controversia ovvero, qualora vi sia una relazione commerciale preesistente in condizioni di piena concorrenza tra

operatori avente uguale potere contrattuale, con una convenzione anteriore all'insorgere della controversia liberamente negoziata, di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale a una legge di loro scelta. Questa scelta deve essere espressa o risultare in modo certo dalle circostanze del caso di specie. Essa non deve pregiudicare i diritti e gli obblighi di terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme obbligatorie ai sensi dell'articolo 12.

2. La scelta di una legge effettuata dalle parti non priva un lavoratore che è firmatario di un contratto di lavoro della protezione che gli sarebbe garantita dalle norme obbligatorie

a) del paese in cui svolge abitualmente la propria attività in esecuzione del contratto; o

b) se il lavoratore non svolge la propria attività in un solo paese, della legge del paese in cui è situata la sede d'attività attraverso la quale è stato assunto; o

c) del paese con il quale il contratto è più strettamente collegato.

3. La scelta di una legge effettuata dalle parti non può, qualora tutti gli altri elementi della situazione fossero ubicati, nel momento in cui si verifica il danno o la perdita, in uno o più Stati membri, pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario.

Motivazione

Sembra più logico spostare l'ex articolo 10 all'inizio del regolamento, essendo chiaro che se le parti hanno concluso un accordo reciproco in ordine alla legge applicabile, occorrerebbe tener conto dell'intenzione delle parti prima di applicare norme esogene volte a determinare la legge applicabile. Ciò promuove inoltre l'economia giurisprudenziale.

Inoltre, non sembra esservi alcuna ragione per cui le parti aventi un rapporto commerciale di piena concorrenza non possano essere in grado di convenire una legge applicabile a una denuncia di illecito prima che sia presentata tale denuncia. Ciò potrebbe essere opportuno per le imprese che intendono disciplinare sin dall'inizio tutti i potenziali aspetti del proprio rapporto. Tuttavia, la formulazione del presente emendamento è volta ad escludere i contratti

e gli accordi dei consumatori non liberamente negoziati (come i contratti standard – i contratti di adesione) in cui le parti contraenti non hanno uguale potere contrattuale (ad esempio contratti di assicurazione, di franchising e di licenza). Non sembra esservi inoltre alcuna ragione per cui tali accordi non possano essere conclusi nella sfera della proprietà intellettuale.

Le nuove disposizioni relative ai contratti di assunzione e dei consumatori riflettono la posizione della Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali.

Emendamento 26

Articolo 3

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si verifica o minaccia di verificarsi, indipendentemente dal paese nel quale avviene il fatto che ha causato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette del danno.

1. *In mancanza di un accordo ai sensi dell'articolo 2 bis e salvo diverse disposizioni previste dal presente regolamento, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale *derivante da un illecito* è quella del paese nel quale avviene *o minaccia di avvenire* il fatto che ha causato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette del danno.*

1 bis. Tuttavia, in caso di danni alle persone causati da incidenti stradali e in riferimento alla direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il tribunale adito e l'assicurazione del conducente responsabile dovrebbero applicare, per determinare le modalità dei danni/interessi e il calcolo del loro ammontare, le norme in vigore sul luogo abituale di residenza della vittima, a meno che tale soluzione sia ingiusta per la vittima.

Sul piano della responsabilità, il diritto in vigore è quello applicabile sul luogo dell'incidente.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, l'obbligazione extracontrattuale è disciplinata dalla legge di quel paese.

3. A prescindere *dai paragrafi 1 e 2*, se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quest'altro paese. *Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese può fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto che presenta uno stretto nesso con l'obbligazione extracontrattuale in questione.*

2. A prescindere *dal paragrafo 1 e in via eccezionale*, se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quest'altro paese.

I fattori che possono essere tenuti in considerazione in quanto manifestamente collegati ad un'obbligazione extracontrattuale con un altro paese includono:

a) per quanto riguarda la distribuzione delle perdite e la capacità giuridica, il fatto che il presunto responsabile o i presunti responsabili e la persona o le persone che subiscono la perdita o il danno risiedano abitualmente nello stesso paese o che le pertinenti leggi del paese di residenza abituale del presunto responsabile o dei presunti responsabili e del paese di residenza della persona o delle persone che subiscono la perdita o il danno siano sostanzialmente identiche;

b) una preesistente relazione giuridica o de facto tra le parti, quale ad esempio un contratto che sia strettamente collegato all'obbligazione extracontrattuale in questione;

c) la necessità di certezza, prevedibilità ed uniformità di risultato;

d) la tutela di legittime aspettative;

e) le politiche inerenti alla legge straniera da applicare e le conseguenze dell'applicazione di tale legge.

3. Nel risolvere la questione della legge applicabile, il tribunale adito, ove necessario, sottopone ogni specifica questione della controversia ad analisi

separata.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, coerenza e ai fini di un'idonea flessibilità, la relatrice ha optato per una norma generale flessibile che dovrebbe applicarsi a tutti gli illeciti, in mancanza di norme di conflitto di leggi o di norme speciali stabilite negli articoli successivi, unitamente ad una disposizione che precisi le circostanze in cui eccezionalmente detta norma può essere soppiantata in virtù dell'esistenza di un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso da quello indicato dalla norma generale. Si ritiene che questa disposizione possa far fronte alla responsabilità per prodotti difettosi, concorrenza sleale e danni arrecati all'ambiente.

*La relatrice ritiene che, nella misura in cui sia garantito che ogni questione specifica di una controversia internazionale richiede un'analisi separata, i tribunali possano evitare tutti gli statuta odiosa potenzialmente applicabili, consentendo eventualmente il dépeçage (cfr. Friedrich K. Juenger, *Il problema del diritto privato internazionale*, Roma 1999, Centro di studi e ricerche di diritto comparato e straniero).*

Ciò viene rafforzato dal paragrafo 2, lettera c), il quale consente al tribunale adito di rifiutarsi di applicare una disposizione o disposizioni di legge straniera le cui conseguenze sarebbero inconciliabili.

Questo approccio è volto a massimizzare la certezza del diritto consentendo ad un tempo ai tribunali di applicare la propria facoltà discrezionale nella scelta della soluzione che meglio si addice all'esigenza di rendere giustizia alla vittima e alle ragionevoli aspettative delle parti, minimizzando il rischio del forum shopping.

Paradossalmente, norme eccessivamente rigide – apparentemente semplici – non comportano necessariamente una maggiore certezza del diritto o la prevedibilità dell'esito, che è così importante per i professionisti. Ad esempio, norme di questo tipo significano che i tribunali procedono a ricondurre le questioni alla categoria procedurale, al fine di rendere giustizia in circostanze particolari.

In base alle disposizioni della quarta e quinta direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le parti lese possono scegliere, nei casi transfrontalieri, se trovare un accordo extragiudiziale con un incaricato dell'assicurazione della parte avversa nel paese della parte lesa oppure, in mancanza di accordo, avviare un'azione legale direttamente contro l'assicurazione della parte avversa (sempre nel paese della parte lesa). In caso di incidenti stradali è quindi più giusto (per la vittima - ad esempio se ha bisogno di assistenza per tutta la vita) e più praticabile (per l'assicurazione e il tribunale) applicare la legislazione dello Stato in cui la vittima risiede abitualmente.

Poiché in caso di danni alle persone non è importante solo "quanto", ma anche "cosa" riceve la parte lesa in termini di risarcimento (in particolare se le spetta un risarcimento per danni morali, per l'assistenza o una pensione) è opportuno assoggettare anche il tipo del risarcimento alla legislazione vigente nel luogo in cui la vittima risiede abitualmente.

Emendamento 27

Articolo 4

Responsabilità per danno da prodotti difettosi ***soppresso***

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale in caso di danno o di rischio di danno causato da prodotto difettoso è quella del paese in cui la parte lesa risiede abitualmente, a meno che il presunto responsabile non provi che il prodotto è stato commercializzato in quel paese senza il suo consenso, nel qual caso la legge applicabile è quella del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente.

Motivazione

Si ritiene che la responsabilità per prodotti difettosi possa essere trattata in base all'articolo 3, nella versione modificata.

Emendamento 28

Sezione I bis, titolo (nuovo)

SEZIONE I BIS

***NORME SPECIALI APPLICABILI A
ILLECITI E OBBLIGAZIONI
EXTRACONTRATTUALI SPECIFICI***

Emendamento 29

Articolo 5

Articolo 5 ***soppresso***

Concorrenza sleale

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati o

rischiano di esserlo le relazioni di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori in modo diretto e sostanziale.

2. Ove un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, è d'applicazione l'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

Motivazione

Si ritiene che la concorrenza sleale possa essere trattata in base all'articolo 3, nella versione modificata. Inoltre, in mancanza di chiarezza su cosa si intenda per "atti di concorrenza sleale", la relatrice ritiene che sia meglio eliminare questa norma. Se, in ultima analisi, si decidesse che "gli atti di concorrenza sleale" debbano essere esplicitamente previsti dal presente regolamento, secondo la relatrice tali atti dovrebbero essere specificati da una clausola definitoria.

Emendamento 30

Articolo 6

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità *è quella del foro, ove l'applicazione della legge designata dall'articolo 3 fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione.*

2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione *o l'editore del giornale.*

1. ***Per quanto riguarda*** la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità, ***si applica la legge del paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno, ma si può ritenere che esista un collegamento manifestamente più stretto con un determinato paese, tenuto conto di fattori come il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate o la lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero le vendite o i dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o sui dati di ascolto o una combinazione di questi fattori. La presente disposizione si applica mutatis mutandis alla pubblicazione in Internet.***

2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti ***ovvero a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una***

trasmissione è quella del paese in cui risiedono abitualmente **l'editore o** l'organo di radiodiffusione.

2 bis. Il paragrafo 2 si applica inoltre a una violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento di dati personali.

Motivazione

La versione modificata dell'articolo 6 è coerente con la sentenza nella causa C-68/93 Fiona Shevill e altri [1995] Racc. I-415. Questa norma è stata formulata per contemplare situazioni in cui si possa ritenere esista un collegamento manifestamente più stretto con il luogo principale della pubblicazione o della trasmissione. Ciò consentirà una maggiore certezza del diritto per gli editori e gli organi di radiodiffusione e comporterà una norma diretta che si applica a tutte le pubblicazioni, comprese quelle realizzate in Internet.

L'emendamento al paragrafo 2 relativo all'azione inibitoria è più realistico, considerato che tale inibizione deve essere chiesta e concessa rapidamente e ha per natura carattere provvisorio.

L'emendamento è inteso a colmare una lacuna percepita nella proposta di regolamento.

Emendamento 31 Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Azione industriale

La legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale derivante da un'azione industriale, in corso o completata, è la legge del paese in cui deve essere o è stata effettuata l'azione.

Motivazione

Non devono essere pregiudicati i diritti dei lavoratori di intraprendere un'azione collettiva, compresa un'azione di sciopero, garantiti dal diritto nazionale.

Emendamento 32 Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter

Incidenti stradali

1. Finché la Comunità non adotterà una legislazione dettagliata sulla legge applicabile agli incidenti stradali, gli Stati membri applicano le norme generali stabilite dal presente regolamento, fatto salvo l'articolo 13, o la Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile agli incidenti stradali.

2. In caso di danni fisici derivanti da incidenti stradali, il tribunale adito applica le norme in materia di quantificazione dei danni del paese in cui risiede abitualmente la vittima, a meno che ciò non sia iniquo.

Emendamento 33
Articolo 7

Articolo 7

soppresso

Danni arrecati all'ambiente

La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da danni arrecati all'ambiente è quella risultante dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, a meno che la parte lesa non abbia scelto di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato.

Motivazione

Si ritiene che i danni arrecati all'ambiente possano essere trattati in base all'articolo 3, nella versione modificata. Inoltre, in mancanza di una definizione di cosa si intenda con "danni arrecati all'ambiente", la relatrice preferisce che non se ne faccia menzione.

Emendamento 34
Sezione 2, titolo

***NORME APPLICABILI ALLE
OBBLIGAZIONI***

soppresso

**EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI
DA UN FATTO DIVERSO DA UN
ILLECITO**

Motivazione

Il titolo è ormai superfluo.

Emendamento 35
Articolo 9

Articolo 9

soppresso

Determinazione del diritto applicabile

1. Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un fatto diverso da un illecito si ricollegi ad una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto che presenti uno stretto collegamento con l'obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina questa relazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora le parti abbiano la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il danno, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella di questo paese.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale fondata su un arricchimento senza causa è quella del paese in cui l'arricchimento si è prodotto.

4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione d'affari altrui è quella del paese nel quale l'interessato risiede abitualmente al momento della gestione. Tuttavia, quando un'obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione di affari si ricollegi alla protezione fisica di una persona o alla salvaguardia di un determinato bene materiale, la legge applicabile è quella del

paese in cui si trovano la persona o il bene al momento della gestione.

5. Nonostante il disposto dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quel paese.

6. Nonostante il presente articolo, le obbligazioni extracontrattuali in materia di proprietà intellettuale sono disciplinate dall'articolo 8.

Motivazione

Sostituito dagli articoli 9 bis e 9 ter.

Emendamento 36 Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Arricchimento senza causa

- 1. Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa si ricollegi ad una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto che presenti uno stretto collegamento con l'obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.*
- 2. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base del paragrafo 1 e le parti abbiano la loro residenza abituale nel medesimo paese in cui si verifica l'evento che ha dato origine ad arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella di questo paese.*
- 3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base dei paragrafi 1 e 2, la legge applicabile è quella del paese in cui si verificano sostanzialmente gli eventi che hanno dato*

origine ad arricchimento senza causa, indipendentemente dal paese in cui l'arricchimento si è prodotto.

4. Se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale derivante da arricchimento senza causa presenta un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1, 2 o 3, si applica la legge di quest'altro paese.

Motivazione

Queste norme corrispondono maggiormente alle norme generali in materia di illeciti. Inoltre, la relatrice non condivide l'idea originaria della Commissione, secondo la quale la legge applicabile in casi di arricchimento senza causa dovrebbe essere quella del paese in cui si produce l'arricchimento. Il luogo in cui si produce l'arricchimento potrebbe essere completamente fortuito (ad esempio, a seconda del luogo in cui un truffatore sceglie di accendere un conto bancario in cui sono fraudolentemente versati dei fondi).

Emendamento 37 Articolo 9 ter (nuovo)

Articolo 9 ter

Gestione di affari altrui

1. Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione di affari altrui si ricollegi a una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto che presenti uno stretto collegamento con l'obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina questa relazione.

2. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base del paragrafo 1 e le parti abbiano la loro residenza abituale nel medesimo paese in cui si produce l'evento che ha dato origine alla perdita o al danno, la legge applicabile è quella di questo paese.

3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base dei paragrafi 1 e 2, la legge applicabile è

quella del paese in cui si è prodotta tale azione.

4. Se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione di affari altrui presenta un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1, 2 o 3, si applica la legge di quest'altro paese.

Motivazione

Tali norme corrispondono maggiormente alle norme generali in materia di illeciti.

Emendamento 38 Articolo 10

Articolo 10

soppresso

Libertà di scelta

1. Con l'eccezione delle obbligazioni extracontrattuali disciplinate dall'articolo 8, le parti possono convenire, con una convenzione posteriore all'insorgere della controversia, di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta. Questa scelta deve essere espressa o risultare in modo certo dalle circostanze del caso di specie. Essa non deve pregiudicare i diritti dei terzi.

2. La scelta di una legge effettuata dalle parti non può, qualora tutti gli altri elementi della situazione fossero ubicati, nel momento in cui si verifica il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, pregiudicare l'applicazione delle disposizioni cui la legge di quel paese non permette di derogare convenzionalmente.

3. La scelta della legge di un paese terzo ad opera delle parti non può, qualora tutti gli altri elementi della situazione fossero ubicati, nel momento in cui si verifica il danno, in uno o più Stati membri della Comunità europea, pregiudicare

l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario.

Motivazione

Coperto dal nuovo articolo 2 bis.

Emendamento 39
Articolo 11, lettera a)

a) ***le condizioni*** e l'estensione della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti ***responsabili***;

a) ***la base*** e l'estensione della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti ***i cui atti danno origine a responsabilità***;

Motivazione

Correzione della versione inglese per metterla in linea con altre versioni linguistiche e allineamento della formulazione con attuali convenzioni di diritto privato internazionale.

Emendamento 40
Articolo 11, lettera c)

c) l'esistenza ***e*** la natura dei danni ***risarcibili***;

c) l'esistenza, la natura ***e la valutazione*** dei danni ***o del risarcimento richiesti***;

Motivazione

Correzione e distinzione grammaticale, tecnica e terminologica.

Emendamento 41
Articolo 11, comma unico bis (nuovo)

Salvo diverse disposizioni del presente regolamento o quanto previsto in un valido accordo sul conflitto di leggi, il tribunale adito applica le norme nazionali in materia di quantificazione dei danni, a meno che le circostanze del caso non giustifichino l'applicazione delle norme di un altro Stato.

Motivazione

Chiarisce la posizione per quanto riguarda la quantificazione del danno. Normalmente, il tribunale adito applicherà la legge nazionale, ma in casi come gli incidenti stradali potrebbe applicare le norme di un altro paese.

Emendamento 42
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Contenzioso riguardo alla legge applicabile

L'attore che introduce una richiesta o una controrichiesta dinanzi a una corte o a un tribunale nazionale rientrando nell'ambito di applicazione del presente regolamento comunica alla corte o al tribunale e a tutte le altre parti, attraverso una memoria o altro documento equivalente, la legge o le leggi che ritiene siano applicabili a tutte o a una parte qualsiasi della propria richiesta.

Motivazione

Questo semplice requisito garantirà che la questione della legge applicabile sia adeguatamente esaminata sia dalle parti che dal tribunale contribuendo quindi a garantire certezza del diritto.

Emendamento 43
Articolo 11 ter (nuovo)

Articolo 11 ter

Determinazione del tenore di una legge straniera

1. Il tribunale adito stabilisce motu proprio il tenore della legge straniera. A tal fine, può essere richiesta la collaborazione delle parti.

2. Se è impossibile stabilire il tenore della legge straniera e le parti lo accettano, si applica la legge del tribunale adito.

Motivazione

La chiarificazione dovrebbe garantire un approccio più uniforme all'applicazione della legge straniera da parte dei tribunali sull'intero territorio dell'UE.

Emendamento 44 Articolo 12

1. Nell'applicare, in forza del presente regolamento, la legge di un dato paese, potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale. Per decidere se vada data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto, nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o mancata applicazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme della legge del paese del foro che disciplinano imperativamente la situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.

1. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme della legge del paese del foro che disciplinano imperativamente la situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.

2. Nell'applicare, in forza del presente regolamento, la legge di un dato paese, potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale. Per decidere se vada data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto, nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o mancata applicazione.

Motivazione

Il nuovo ordine dei paragrafi risulta più logico.

Emendamento 45
Articolo 13

A prescindere dalla legge applicabile, in sede di determinazione della responsabilità deve tenersi conto delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel luogo e nel momento in cui il fatto che ha determinato il danno è avvenuto.

A prescindere dalla legge applicabile, in sede di determinazione della responsabilità deve tenersi conto, **quale dato di fatto e ove opportuno**, delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel luogo e nel momento in cui il fatto che ha determinato il danno è avvenuto.

Motivazione

Questa osservazione è stata formulata dalla Commissione nella sua relazione e dovrebbe riflettersi nel testo del regolamento stesso.

la limitazione tiene conto del fatto che è importante considerare le norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel luogo, ad esempio nel caso di incidenti stradali, però non in presenza di violazioni del principio della concorrenza leale o dei diritti della personalità.

Emendamento 46
Articolo 14

Il diritto della parte lesa di agire direttamente contro l'assicuratore del presunto responsabile è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale, sempre che la parte lesa non abbia scelto di basare le sue pretese sulla legge applicabile al contratto di assicurazione.

Il diritto della parte lesa di agire direttamente contro l'assicuratore del presunto responsabile è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale, sempre che la parte lesa non abbia scelto di basare le sue pretese sulla legge applicabile al contratto di assicurazione, **purché tale possibilità sia prevista da una di queste leggi.**

Motivazione

Chiarificazione richiesta dal settore assicurativo.

Emendamento 47
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Fatti salvi gli articoli 11 bis e 11 ter nonché i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le norme del presente regolamento non si applicano alla prova e

alla procedura.

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Emendamento 48
Articolo 19, paragrafo 1

1. La **sede principale** di una società, associazione o persona giuridica coincide con la **residenza abituale**. Tuttavia, qualora il fatto generatore del danno sia stato commesso, o il danno subito, durante l'esercizio dell'attività di una succursale, di un'agenzia o di qualunque altra attività, è considerato residenza abituale il luogo di detto esercizio.

1. La **residenza abituale** di una società, associazione o persona giuridica coincide con la **sede principale**. Tuttavia, qualora il fatto generatore del danno sia stato commesso, o il danno subito, durante l'esercizio dell'attività di una succursale, di un'agenzia o di qualunque altra attività, è considerato residenza abituale il luogo di detto esercizio.

Motivazione

La precisazione è opportuna in quanto in alcuni ordinamenti è sconosciuto il concetto di residenza applicato a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Emendamento 49
Articolo 19, paragrafo 2

2. Qualora il fatto che determina l'insorgere dell'obbligazione si produca o il danno si verifichi nell'esercizio dell'attività professionale di una persona fisica, si considera residenza abituale il luogo di detto esercizio.

2. Qualora il fatto che determina l'insorgere dell'obbligazione si produca o il danno si verifichi nell'esercizio dell'attività professionale di una persona fisica, si considera residenza abituale il luogo **effettivo** di detto esercizio. **Qualora tale attività sia svolta in forma ambulante o domiciliare, si considera come residenza abituale la residenza anagrafica della persona fisica.**

Motivazione

Non sempre l'attività professionale si svolge presso la sede del professionista (come nel caso degli imbianchini o dei venditori ambulanti).

Emendamento 50
Articolo 22

L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

1. L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

1 bis. In particolare, l'applicazione di una disposizione di legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa e/o può essere applicata la legge del foro, qualora tale applicazione violi diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, da disposizioni costituzionali nazionali o dal diritto umanitario internazionale.

1 ter. Inoltre, l'applicazione di una disposizione di legge designata dal presente regolamento che conduca ad attribuire danni o interessi non aventi carattere risarcitorio, quali danni o interessi esemplari o punitivi, può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro.

1 quater. Quando, in conformità del presente regolamento, la legge designata come applicabile è quella di uno Stato membro, l'applicazione dell'eccezione di ordine pubblico potrà effettuarsi solo su richiesta di una delle parti.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 1 bis è inteso come chiarimento del significato di ordine pubblico a livello comunitario.

Il nuovo paragrafo 1 ter è stato aggiunto in quanto si ritiene che esuli dal campo di applicazione del presente regolamento introdurre un nuovo concetto di "ordine pubblico comunitario" ed eliminare la possibilità di attribuire danni o interessi esemplari o punitivi, come proposto dalla Commissione all'articolo 24. La relatrice è consapevole del fatto che l'esistenza di tali danni o interessi potrebbe fungere da incentivo al forum shopping, e ha

inserito quindi nella nuova clausola di revisione un impegno da parte della Commissione ad esaminare l'intera questione dei danni e degli interessi in tale contesto all'atto della revisione dell'applicazione del regolamento.

Coerentemente con il regolamento di 44/2001 (Bruxelles I), che vieta l'applicazione automatica del motivo di mancato riconoscimento, non sembra auspicabile che l'eccezione di ordine pubblico possa essere applicata automaticamente da un organo giudiziario per quanto riguarda la legge applicabile.

Emendamento 51

Articolo 23

Articolo 23

soppresso

Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee o negli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee e che :

– in settori specifici disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, o

– stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione, o

– ostino all'applicazione di una o più disposizioni della legge del foro o della legge designata dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli strumenti comunitari che, in settori specifici e nell'ambito coordinato dai predetti strumenti, assoggettino la fornitura di servizi o di beni al rispetto di disposizioni nazionali applicabili sul territorio dello Stato membro ove il prestatore è stabilito e che, nell'ambito coordinato, non permettano di limitare la libera circolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro, tranne che, eventualmente, a determinate condizioni.

Motivazione

Le disposizioni corrispondenti sono state inserite all'articolo 1, paragrafo 2 bis.

Emendamento 52

Articolo 24

Articolo 24

soppresso

***Danni e interessi non aventi carattere
risarcitorio***

***L'applicazione di una disposizione della
legge designata dal presente regolamento
che conduca ad attribuire danni e
interessi non aventi carattere risarcitorio,
quali danni o interessi esemplari o
punitivi, è contraria all'ordine pubblico
comunitario.***

Motivazione

*Pur avendo affinità con questa disposizione, la relatrice ha preferito aggiungerne una
versione modificata all'articolo 22.*

Emendamento 53

Articolo 25

Rapporti con altre convenzioni
internazionali ***in vigore***

Il presente regolamento non osta
all'applicazione delle convenzioni
internazionali cui gli Stati membri hanno
aderito all'atto dell'adozione del presente
regolamento e che, in materie particolari,
disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad
obbligazioni extracontrattuali.

Rapporti con altre convenzioni
internazionali

1. Il presente regolamento non osta
all'applicazione delle convenzioni
internazionali cui gli Stati membri hanno
aderito all'atto dell'adozione del presente
regolamento e che, in materie particolari,
disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad
obbligazioni extracontrattuali.

***1 bis. Le norme del presente regolamento
prevalgono altresì sulle norme delle
convenzioni internazionali concluse fra
due o più Stati membri, a meno che tali
convenzioni non siano elencate
nell'allegato 1.***

***1 ter. Qualora tutti gli elementi della
situazione siano ubicati in uno o più Stati***

membri delle Comunità europee, le norme del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 relative al diritto applicabile nel caso di incidenti stradali.

Motivazione

Il presente regolamento non dovrebbe ostacolare l'applicazione di convenzioni internazionali presenti e future. Vi sono spesso norme relative ai conflitti di leggi nelle convenzioni internazionali che non sono interamente destinate a quel campo.

La suddetta Convenzione dell'Aia è stata finora ratificata solo da pochi Stati membri. Il regolamento dovrebbe quindi chiarire che la Convenzione andrebbe applicata in via sussidiaria rispetto a "Roma II".

Emendamento 54

Articolo 26 bis (nuovo)

Articolo 26 bis

Revisione del regolamento

Non più tardi*, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, relativamente ai paragrafi 1 e 2, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, avanza proposte di modifica:

1. Nell'elaborare tale relazione, la Commissione dedica particolare attenzione alle conseguenze delle modalità con le quali viene trattata la legge straniera nelle varie giurisdizioni e alla questione dei danni o interessi, compresa la possibilità di concedere danni o interessi esemplari o punitivi in talune giurisdizioni.

2. Essa esamina inoltre l'opportunità di proporre una normativa comunitaria che affronti specificamente la legge applicabile agli incidenti stradali. La relazione comprende uno studio analitico dei limiti entro i quali i tribunali degli Stati membri applicano la legge straniera in pratica, nonché raccomandazioni in merito

*all'opportunità di un approccio comune
all'applicazione della legge straniera.*

3. In un mondo della comunicazione che opera in forma sempre più continentale, le diverse espressioni del diritto della personalità e le tradizioni consolidate nell'Unione europea in materia di stampa rendono necessaria la definizione di premesse più omogenee e di norme sulla composizione di controversie. Ma proprio il carattere, che va tutelato, della libertà di stampa e la sua funzione per l'opinione pubblica consigliano di accordare priorità a media che trattino in modo responsabile i diritti della personalità, che siano disposti a istituire un "codice europeo dei media" e/o una "autorità europea per i media" a carattere auto-organizzativo, basati sul consenso e sull'autoimposizione degli obblighi, in grado di fornire alla giurisprudenza pertinente orientamenti decisionali consolidati nel tempo. Si invita la Commissione a sostenere, accompagnandole, le possibilità di tale processo, a verificarle e a formulare, in una relazione, raccomandazioni in ordine alle azioni ulteriori che è auspicabile prevedere in futuro.

**Tre anni dopo la data di adozione del presente regolamento.*

Motivazione

La clausola di revisione appare auspicabile e necessaria. Il paragrafo 2 si spiega da sé.

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti presentati alla proposta di regolamento sono destinati a razionalizzare e semplificare la proposta originale. La relatrice suggerisce che il miglior approccio è, in primo luogo, quello di esaminare se le parti abbiano concordato quale legge applicare (articolo 2 bis). In effetti, non vede alcun motivo per cui le parti non dovrebbero essere in grado di decidere di sottoporre le obbligazioni extracontrattuali alla legge di loro scelta prima e non solo dopo che insorga la controversia, qualora sia chiaro al di là di ogni dubbio che le parti si trovino in un rapporto commerciale preesistente in condizioni di piena concorrenza. Essa ha previsto inoltre la possibilità che tali accordi siano conclusi per quanto riguarda le controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale. Essa è consapevole che si tratta di un aspetto controverso, ma ritiene valga la pena discuterne.

In caso diverso, i tribunali dovrebbero applicare le norme stabilite all'articolo 3 o le norme successive per le obbligazioni extracontrattuali specifiche.

L'articolo 3 opta in primo luogo per la *lex loci delicti commissi*. Eccezionalmente però, qualora un'obbligazione extracontrattuale sia manifestamente collegata più strettamente con un altro paese, il tribunale dovrebbe optare per la legge di detto paese. I fattori di collegamento specificamente menzionati consentono ai tribunali di applicare la legge del luogo di residenza abituale della vittima e del responsabile dell'illecito o di tener conto di una relazione giuridica o *de facto* preesistente tra di essi. Ciò è volto, come illustrano le lettere c) e d), a garantire certezza, prevedibilità ed uniformità di risultato e a tutelare legittime aspettative.

La relatrice ritiene che la complessità di vari casi sia tale che un regime flessibile sia più indicato rispetto a norme rigide per ciascuna categoria di obbligazione extracontrattuale. Leggere differenze fattuali in alcuni casi possono sostanzialmente modificare le aspettative delle parti e le considerazioni strategiche in gioco. Inoltre, nelle controversie che avvengono in una comunità di Stati senza frontiere, tutti aventi diversi sistemi giuridici ma con un comune patrimonio di disposizioni in materia di diritti dell'uomo e di leggi comunitarie, la giustizia sarà spesso amministrata applicando il *dépeçage*. E' per questo motivo che l'articolo 3, paragrafo 3 prevede che il tribunale adito debba, ove necessario, sottoporre ogni questione della controversia ad analisi separata. Ciò potrebbe rivelarsi necessario tra l'altro, al fine di evitare di dovere applicare *statuta odiosa* di paesi extracomunitari. Ciò che è essenziale è che i tribunali siano dotati di uno strumento chiaro che permetta loro la necessaria flessibilità al fine di rendere giustizia alle parti nei singoli casi.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali, la relatrice ritiene che, avendo vari Stati membri ratificato la Convenzione dell'Aia, essi dovrebbero avere la facoltà di continuare ad applicarla finché non sarà stato adottato uno strumento comunitario. Inoltre, essendo talvolta assolutamente giusto riconoscere i danni per danni fisici in funzione del paese di residenza della vittima e non del paese in cui si è verificato l'incidente, si inserisce una disposizione a tal fine. In questo contesto, la relatrice ritiene che sia importante inserire un riferimento al regolamento Bruxelles I nonché alla quarta e alla quinta direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che consentono alla

vittima di esercitare un'azione diretta contro gli assicuratori. La relatrice ha inoltre chiarito che, salvo quando sia fatto specifico riferimento nel regolamento, il problema della quantificazione dei danni riconosciuti dovrebbe essere trattato in base alla legge del foro.

La relatrice ha previsto norme speciali per la diffamazione, l'arricchimento senza giusta causa, la gestione di affari altrui nonché gli illeciti derivanti da controversie industriali.

Per contro, ha soppresso le disposizioni speciali sui prodotti difettosi, la concorrenza sleale e i danni arrecati all'ambiente perché, in mancanza di convincenti prove contrarie e di chiare definizioni degli illeciti in questione, le norme generali sono in grado di far fronte alle situazioni in parola. Pur essendo la relatrice convinta dell'opportunità di inserire specifiche disposizioni sui prodotti difettosi, qualora se ne indicasse la necessità, sarebbe per contro totalmente contraria ad inserire disposizioni sulla concorrenza sleale e i danni arrecati all'ambiente in mancanza di una clausola definitoria che stabilisca chiaramente quali siano gli illeciti che si intendono con queste espressioni.

Quanto alle violazioni della vita privata o dei diritti relativi alla personalità, la relatrice ritiene che la *lex loci delicti commissi* dovrebbe applicarsi in linea di principio, ma che il tribunale dovrebbe essere in grado di esaminare se esista un collegamento manifestamente più stretto con il paese della pubblicazione o della trasmissione tenuto conto delle vendite per Stato membro, dei dati sul pubblico, ecc. In linea con il regolamento Bruxelles I sul riconoscimento e l'applicazione delle sentenze, il tribunale potrebbe inoltre tener conto del pubblico al quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente dirette. Considerato che sono contemplate altresì le pubblicazioni in Internet, sarà possibile evitare una situazione in cui si applicano varie norme alla stessa pubblicazione, a seconda che essa venga effettuata on line o meno. La relatrice ritiene che ciò dovrebbe portare ad una maggiore certezza del diritto. Per tener conto delle preoccupazioni espresse dagli editori e dagli organi di radiodiffusione, ha inoltre proposto una versione alternativa delle disposizioni in parola, onde consentire un pieno dibattito in commissione.

Quanto alle altre obbligazioni extracontrattuali, a fini di semplicità la relatrice ha scelto di trattare l'arricchimento senza causa e la gestione degli affari altrui in due articoli distinti.

La relatrice è consapevole del fatto che il proprio approccio è diverso da quello delle convenzioni internazionali tradizionali nel settore del diritto internazionale privato, ma desidera evidenziare che lo strumento in preparazione è un atto di legislazione comunitaria e quindi deve soddisfare vari requisiti. Rispetto ai precedenti strumenti in cui la Comunità ha recepito una convenzione internazionale esistente in materia di diritto privato, in questo caso non esisteva alcuna convenzione precedente, il che fornisce un'occasione unica per legiferare in un contesto specificamente comunitario. In particolare, la relatrice si è sforzata di garantire che il regolamento possa coesistere con la normativa in materia di mercato interno promuovendone, anziché ostacolarne, il corretto funzionamento. Particolare attenzione è stata dedicata al nesso del regolamento con la televisione senza frontiere e le direttive sul commercio elettronico. La relatrice si è sforzata di indicare un approccio olistico, che dovrebbe evitare la necessità di fuorvianti regimi ad hoc o speciali, presenti o futuri, perché questi servono unicamente a rendere più complicato e meno trasparente orientarsi nella nostra legislazione.

Attenzione è stata inoltre dedicata all'ordine pubblico. La relatrice ritiene sia importante chiarire che esiste un ordine pubblico comunitario in embrione, come confermano la Corte europea per i diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni costituzionali nazionali e il diritto umanitario internazionale. Il riferimento al diritto umanitario internazionale è stato esplicitamente aggiunto per evitare che i tribunali debbano applicare norme di diritto a un paese extracomunitario, il che sarebbe contrario al sistema di valori europei, anche se è già implicito nella riformulazione dell'articolo 3 effettuata dalla relatrice.

La relatrice ha chiarito inoltre che le norme di prova e di procedura esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento in conformità con le norme tradizionali di diritto privato internazionale. Tuttavia, ha inserito disposizioni volte a garantire che le procedure nazionali siano tali da fare in modo che i tribunali esaminino in effetti la questione della legge applicabile quando siano avviate procedure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò è indispensabile per garantire uniformità di approccio in tutta l'Unione.

Inoltre, la disposizione in materia di *ordine pubblico* è stata ampliata per contemplare i danni esemplari e punitivi, in quanto la relatrice ritiene che non sia legalmente possibile in uno strumento come questo prevedere il divieto di riconoscere tali danni. Essa ha tuttavia aggiunto una clausola di revisione che impegna la Commissione ad esaminare, tre anni dopo l'adozione del regolamento, la questione dei danni e il suo impatto in termini di forum shopping.

Considerato il malcontento che è stato espresso in merito alla Convenzione dell'Aia sugli incidenti stradali, la relatrice propone di invitare la Commissione ad esaminare la possibilità di proporre uno strumento comunitario in questo settore. In attesa di questo, gli incidenti stradali dovrebbero poter essere adeguatamente contemplati dal presente regolamento che consente esplicitamente agli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia di continuare ad applicarla. Al riguardo, la relatrice evidenzia i problemi provocati dalle discrepanze a livello di danni riconosciuti dai tribunali nei vari Stati membri, problema che ritiene degno di attenzione.

Un'altra parte fondamentale di questa revisione dovrebbe essere la questione delle modalità in cui i tribunali nazionali affrontano in pratica l'applicazione e l'uso della legge straniera; occorre raccogliere più prove di questa esigenza, per garantire che vi sia parità di trattamento con la legge nazionale, in modo da promuovere la fiducia nell'uso della legge straniera nei tribunali nazionali e, ancora una volta, scoraggiare il percepito bisogno di forum shopping.

La relatrice intende sottolineare che il presente regolamento dovrebbe essere considerato come un elemento che rinsalda le varie tradizioni giuridiche di diritto privato degli Stati membri, derivanti dalle loro circostanze storiche, culturali e sociali assolutamente uniche, fornendo però nel contempo un orientamento chiaro a livello comunitario del modo in cui le diverse tradizioni dovrebbero essere riconosciute quando insorgano conflitti, dando un idoneo peso alle priorità dell'ordinamento giuridico comunitario generale. La relatrice desidera concludere affermando che tale regolamento dovrebbe aiutare a garantire che siano accolti i principi comunitari del riconoscimento e della fiducia reciproci fra i tribunali degli Stati membri.

Infine, la relatrice desidera ringraziare tutti coloro che l'hanno aiutata prestando la propria consulenza e formulando le proprie critiche, soprattutto coloro i quali hanno partecipato all'attività del Project Team. La relatrice ha esaminato attentamente la legge federale svizzera sul diritto privato internazionale, la Seconda raccolta USA e altri strumenti degli Stati federali prima di pervenire alle proprie conclusioni in merito all'approccio da adottare.

17.5.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")
(COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD))

Relatrice per parere: Barbara Kudrycka

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice per parere invita il relatore della commissione giuridica ad inserire nella relazione i seguenti emendamenti che ricadono nell'ambito delle sue competenze.

L'articolo 6 riguarda la violazione della privacy e dei diritti di personalità e il suo testo ha un enorme impatto sui principi fondamentali in materia di libertà di espressione e di informazione. Modificando tale articolo la relatrice vuol individuare un equilibrio fra la responsabilità degli editori o degli organi di radiotelediffusione, la libertà di stampa e la certezza del diritto.

Nella versione modificata dell'articolo 25 la relatrice tiene conto del processo di armonizzazione del diritto internazionale privato nella CE. Il regolamento Roma II insieme ai regolamenti Bruxelles I e II e alle misure adottate per trasformare la Convenzione Roma I in strumento comunitario mirano alla creazione di un sistema unico di norme in materia di conflitto di leggi nella CE. Sembra dunque opportuno dare al regolamento l'ambito di applicazione più esteso possibile.

Infine, la relatrice desidera ringraziare l'on. Diana Wallis, relatrice della commissione per gli affari giuridici, per la sua ampia valutazione d'impatto e per il suo prezioso progetto di relazione.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamenti del Parlamento
Articolo 6

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità è quella del foro, *ove l'applicazione della legge designata dall'articolo 3 fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione.*

2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente *l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale.*

1. ***Per quanto riguarda*** la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità, ***si applica la legge del paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno, ma si può ritenere che esista un collegamento manifestamente più stretto con un determinato paese, tenuto conto di fattori come il paese cui una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente dirette o la lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero le vendite o le dimensioni del pubblico in un determinato paese in proporzione sul totale delle vendite o delle dimensioni del pubblico o una combinazione di questi fattori. La presente disposizione si applica mutatis mutandis alla pubblicazione in Internet..***

2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti ***ovvero a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione*** è quella del paese in cui risiedono abitualmente *l'editore o l'organo di radiodiffusione.*

3. ***Se il regolamento designa la legge di un paese terzo, la legge applicabile è quella del foro, ove l'applicazione della legge del paese terzo fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione.***

¹ GU C ..., del 15.4.2005, pag. ...

Motivazione

Scopo dell'emendamento è di garantire protezione al singolo e dare maggiore certezza giuridica agli editori e agli organi di radiotelediffusione. Il presente emendamento riguarda tutti i tipi di pubblicazione, compresi quelli che appaiono su Internet. Esso tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europee.

Emendamento 2

Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

Il presente regolamento prevale sulle norme delle convenzioni internazionali stipulate fra due o più Stati membri, eccezion fatta per le convenzioni elencate nell'allegato.

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'essenziale processo di armonizzazione del diritto internazionale privato a livello europeo, che senza questa modifica diverrebbe impraticabile.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento el Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")	
Riferimenti	(COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD))	
Commissione competente per il merito	JURI	
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	LIBE 16.9.2004	
Cooperazione rafforzata		
Relatore per parere Nomina	Barbara Kudrycka 21.2.2005	
Esame in commissione	26.4.2005	10.5.2005
Approvazione degli emendamenti	10.5.2005	
Esito della votazione finale	favorevoli:	28
	contrari:	0
	astensioni:	0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sophia in 't Veld, Herbert Reul, Johannes Voggenhuber	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale		

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")				
Riferimenti	COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD)				
Base giuridica	art. 251, par. 2, e art. 61, c) CE				
Base regolamentare	art. 51				
Presentazione della proposta al PE	22.7.2003				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 16.9.2004				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	LIBE 16.9.2004				
Pareri non espressi Decisione					
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula					
Relatore(i) Nomina	Diana Wallis 14.9.2004				
Relatore(i) sostituito(i)					
Procedura semplificata Decisione					
Contestazione della base giuridica Parere JURI					
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG					
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo Decisione in Aula					
Consultazione del Comitato delle regioni Decisione in Aula					
Esame in commissione	21.9.2004	30.11.2004	20.1.2005	21.4.2005	23.5.2005
	20.6.2005				
Approvazione	20.6.2005				
Esito della votazione finale	favorevoli: 20 contrari: 0 astensioni: 2				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Nuno Alvaro, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, József Szájer				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale					
Deposito – A6	27.6.2005 A6-0211/2005				
Osservazioni	...				